



I.I.S. "A. Guarasci"  
Rogliano

Via E. Altomare - c.da Turbe 85/A  
87054 ROGLIANO (CS)



tel. 0984 961783 -fax. 0984 983095 www.iisguarasci.it e.mail: [csis02400v@istruzione.it](mailto:csis02400v@istruzione.it)

## Circolare n. 40 del 9 gennaio 2014

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  
Al DSGA

Oggetto: cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2014.

Si comunica che il personale avente i requisiti (DM 1058 del 23/12/2013) può produrre, entro il termine del 7 febbraio 2014, domanda di cessazione dal servizio, attraverso la procedura web POLIS "Istanze online" (nota MIUR 8 del 07/01/2014).

Nel rinviare alla lettura dei suddetti atti, che si allegano, si riportano, in sintesi, le principali disposizioni in essi contenute.

Per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità sono i seguenti:

### Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011

- 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica
- 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.

I requisiti minimi, per raggiungere la "quota 96", che inderogabilmente devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011, senza alcuna forma di arrotondamento, sono 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno, necessario per raggiungere "quota 96" può essere ottenuto sommando frazioni residue di età e di contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Restano anche confermati, per la medesima normativa, sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi maturato entro il 31 dicembre 2011 che il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne con almeno 20 anni di contribuzione.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore, fino al 31 dicembre 2015, la norma prevista dall'art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l'accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva.

### Personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte

Per l'anno 2014 le regole da applicarsi sono:

- Pensione di vecchiaia:
  - 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, compiuti:
    - al 31/08/2014 per il collocamento a riposo d'Ufficio;
    - al 31/12/2014 per il collocamento a riposo a domanda.
- Pensione anticipata:
  - 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne;
  - 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2014, senza operare alcun arrotondamento.

**Cessazione dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.**

La nota ministeriale prot. n.2855 del 23/12/2013, inoltre, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 1058/2013:

- la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di trattenimento in servizio, per il personale del comparto scuola ad eccezione dei dirigenti scolastici, è fissata improrogabilmente al **7 febbraio 2014**.

Entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà:

- ❖ di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata;
  - ❖ manifestare la volontà di cessare anticipatamente da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.
- Le istanze dovranno essere trasmesse mediante la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).
  - Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
  - Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal contratto;
  - Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto. **La convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola.**
  - La competenza per l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto a pensione del personale dimissionario è a cura:
    - Degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali per il personale assunto fino al 31/8/2000;
    - delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 1/9/2000;
  - Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. In quest'ultimo caso, la segreteria scolastica o l'ufficio scolastico provinciale dovranno, di conseguenza, procedere all'annullamento della cessazione già inserita al SIDI;
  - La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    - presentazione della domanda on line, accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
    - presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato,
    - presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

*La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla con le modalità sopra indicate.*

#### **Applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)**

Com'è noto, l'art. 9 – comma 31- del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dal comma 5 del D.Lgs. 297/94 alle nuove assunzioni, prevedendone la riduzione in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Sarà, pertanto, necessario che i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, siano applicati in maniera puntuale e motivata.

La valutazione delle istanze di permanenza in servizio deve tener conto:

- delle situazioni di esubero provinciale, con riferimento non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2013-2014, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2014/2015;
- Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014.

Nessuna modifica ha subito la disciplina dei mantenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994). Nel 2014, pertanto, potrà chiedere la

permanenza in servizio il personale che compiendo 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono resi inapplicabili, dal 1.1.2012, tutte le disposizioni che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento del massimo pensionabile (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).

### **Applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008**

Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, **previo preavviso di sei mesi**, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011.

Si può, altresì, procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2014, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

In quest'ultimo caso, l'Amministrazione non procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale prevista dalla norma sulle pensioni anticipate per i dipendenti di età inferiore a 62 anni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

### **Cessazione Dirigenti Scolastici dall'1.9.2014**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del **28 febbraio** è previsto dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza.

- **recesso dei dirigenti:**

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mario Nardi